

Costruzione di un fabbricato agricolo da adibire a mulino oleario, magazzino e laboratorio per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli

T.A.R. Umbria, Sez. I 6 marzo 2023, n. 101 - Potenza, pres.; Carrarelli, est. - Alunni Tullini (avv.ti Tamburi e Polenzani) c. Comune di Passignano sul Trasimeno (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Terreno concesso in affitto a fini agricoli - Permesso per costruire un fabbricato agricolo da adibire a mulino oleario, magazzino e laboratorio per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli - Ordinanza di ripristino dei luoghi - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Silvano Alunni Tullini è proprietario del terreno agricolo sito nella località Castel Rigone del Comune di Passignano del Trasimeno e censito al catasto terreni del medesimo Comune al f. 37 p.la 16; il predetto terreno è concesso in affitto a fini agricoli alla società agricola semplice La Madonnuccia, di cui il medesimo sig. Alunni Tullini è legale rappresentante *pro tempore*.

Riferisce l'odierno ricorrente che, intendendo realizzare su detto terreno un fabbricato agricolo da adibire a mulino oleario, magazzino e laboratorio per lo stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli, la Società ha presentato al Comune istanza per il rilascio del permesso di costruire in data 19.3.2021; nella richiesta veniva prevista anche la realizzazione di tre serre prive di opere di fondazione.

Con permesso di costruire n. 16/2021 del 27 maggio 2021 il Comune di Passignano ha assentito la realizzazione delle opere; i lavori relativi sono tuttora in corso.

A seguito di operazioni di controllo del cantiere ad opera dei Carabinieri forestali in data 14.3.2021 ed in esito ad un secondo sopralluogo del 25 marzo 2022, i militari hanno accertato sull'area in esame l'avvenuta esecuzione di opere ritenute «*qualificabili come bonifica agraria ... in parziale difformità dal permesso di costruire ... perché in esso non rappresentate*». In particolare, i Carabinieri hanno accertato che «*nella porzione est della stessa particella 16, veniva eseguito un livellamento di terreno di riporto derivante dallo scavo delle opere eseguite, non indicato negli elaborati progettuali approvati*».

Tale verbale è stato trasmesso al Comune di Passignano sul Trasimeno che, richiamandone il contenuto, ha ordinato al sig. Alunni Tullini dapprima la sospensione dei lavori, con ordinanza 23 del 28 marzo 2022 e, successivamente, la rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 145 della l.r. n. 1 del 2015, con ordinanza n. 39 del 16 maggio 2022, notificata in data 18 maggio 2022.

2. Avverso i citati provvedimenti, l'odierno ricorrente, con unico ed articolato motivo in diritto, ha lamentato: violazione dell'art. 118 della l.r. n. 1 del 2015, dell'art. 141 della l.r. n. 1 del 2015, falsa applicazione dell'art. 145 della l.r. n. 1 del 2015; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

Il ricorrente lamenta che nell'ordinanza demolitoria il Comune di Passignano sul Trasimeno si sia limitato a richiamare esclusivamente il verbale dei Carabinieri forestali del 25 marzo 2022, impartendo, senza effettuare alcuna autonoma istruttoria o valutazione, l'ordine di ripristino ai sensi dell'art. 145 della l.r. n. 1 del 2015, ossia in quanto opere asseritamente eseguite in parziale difformità al permesso di costruire n. 16/2021, così come ritenuto dai medesimi Carabinieri.

L'intervento di mero livellamento di terreno agricolo rientrerebbe, ad avviso di parte ricorrente, nel novero dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. f), della l.r. n. 1 del 2015. Inoltre, essendo i lavori avviati a seguito del permesso di costruire ancora in corso di esecuzione, non sarebbe stato possibile l'accertamento da parte dei militari di quella che sarà la definitiva sistemazione del terreno all'esito della conclusione delle opere.

2. Si sono costituiti per resistere in giudizio Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della Difesa, rilevando l'inammissibilità del ricorso volto nei propri confronti atteso che l'atto riferibile ai Carabinieri forestali è unicamente un atto endo-procedimentale insuscettibile di arrecare lesioni a situazioni soggettive altrui.

3. Il Comune di Passignano del Trasimeno, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. A seguito della trattazione alla camera di consiglio del 6 settembre 2022, con ordinanza n. 108 del 2022 è stata accolta l'istanza cautelare, «*considerato che il ricorso si presenta assistito da sufficiente fumus boni iuris, apparendo prima facie i movimenti di terra realizzati riconducibili nelle ipotesi di cui agli artt. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 118, comma 1, lett. f), l.r. n. 1 del 2015, ed attesa, sotto il profilo del periculum, la natura ripristinatoria dell'ordine*



impartito»; per la trattazione del merito è stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023.

5. La sola parte ricorrente ha depositato memorie in vista della trattazione.

6. All'udienza pubblica del 24 gennaio 2023, uditi per le parti i ricorrenti come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa dell'atto riferibile ai Carabinieri forestali in quanto l'atto endo-procedimentale è stato correttamente gravato unitamente al provvedimento finale, del quale costituisce invero unica motivazione *per relationem*.

8. Nel merito le censure di parte ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento, per le considerazioni che seguono.

Con il provvedimento gravato, preceduto da ordinanza di sospensione dei lavori n. 23 del 28 marzo 2022, il Comune di Passignano sul Trasimeno, vista la relazione di servizio dei Carabinieri forestali della Stazione di Passignano sul Trasimeno relativa alle operazioni compiute in data 25 marzo 2022, ha ordinato al ricorrente la rimessione in pristino dei lavori eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire n. 16 del 27 maggio 2021.

Nulla è ulteriormente specificato circa l'oggetto dell'abuso né nell'ordinanza di sospensione che nella successiva ordinanza di ripristino dei luoghi.

Solo dalla lettura del citato verbale dei Carabinieri forestali emerge che le opere contestate consistono in opere di livellamento mediante riporto di terreno eseguite su area di proprietà del ricorrente (specificamente nella particella 16 sulla quale ricade l'intervento di cui al permesso di costruire n. 16 del 2021, ancorché in una porzione non ricompresa nel progetto), non indicate negli elaborati progettuali approvati. Nello specifico tali opere sono qualificate come «*opere di bonifica agraria ... da considerarsi in parziale difformità dal permesso di costruire citato in premessa, perché in esso non rappresentate*».

Come evidenziato dal ricorrente, l'Amministrazione comunale non risulta aver compiuto alcuna autonoma valutazione dei fatti riportati nel suddetto verbale.

In disparte ogni ulteriore valutazione, sussiste il lamentato vizio di violazione di legge in quanto ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. f), della l.r. n. 1 del 2015, costituiscono attività edilizia eseguibile senza titolo abilitativo «*i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale*».

Nel caso in esame è incontestato che i movimenti di terra siano pertinenti all'attività agricola, in quanto espressamente qualificati come «opere di bonifica agraria», e che il terreno riportato provenga dalla medesima azienda agricola.

La disposizione regionale si pone, del resto, in piena coerenza tanto con il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 che con il «Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, ove sono ricompresi nell'«edilizia libera» i «movimenti di terra» consistenti nella «manutenzione, gestione e livellamento» di terreni agricoli o pastorali.

9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento comunale gravato. Le spese, seguendo la soccombenza, sono poste a carico del Comune di Passignano del Trasimeno nella misura liquidata nel dispositivo, mentre possono essere compensate con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della Difesa.

(Omissis)